



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 16/2/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31/5/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.507,65, a titolo di spese di istruttoria e commissioni rete distributiva, già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi e le spese legali (non quantificate).

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la detrazione di € 1.109,60 dall'importo complessivo dovuto calcolato nel conteggio estintivo a titolo di commissione rete distributiva non maturata, operata dalla società cessionaria in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16);
- la non rimborsabilità delle commissioni di istruttoria, attesa la relativa natura *up front*;
- con riferimento agli oneri assicurativi, la circostanza che nessun importo era stato addebitato a tale titolo a carico del ricorrente.



Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Ciò premesso, con riguardo alle commissioni rete distributiva, il Collegio ritiene, conformandosi ai propri precedenti affermati con riguardo a fattispecie contrattuali del tutto simili intercorse tra la clientela e il medesimo intermediario attinto dal presente ricorso (Coll. Coord., dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, dec. nn. 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017 e 8450/17), che la “opacità” – e dunque l'invalidità – della clausola relativa alle commissioni, che si riferisce cumulativamente tanto a prestazioni *up-front* quanto a prestazioni *recurring*, sia superata dalla circostanza che lo stesso contratto, fissando la percentuale in cui tali commissioni sarebbero state rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ripartiva preventivamente i relativi oneri tra costi *up-front* e costi *recurring*.

In considerazione di quanto innanzi, il Collegio ritiene che le commissioni rete distributiva (60%) abbiano natura *recurring* mentre le commissioni di rete distributiva (40%) abbiano natura *up-front* secondo il criterio contrattuale. Tuttavia di là dalla qualificazione di dette



commissioni il Collegio rileva come il contratto, nel disciplinare l'ipotesi dell'estinzione anticipata del prestito, per il rimborso delle suddette commissioni faccia rinvio al piano di rimborso (allegato dal ricorrente) che specifica, in funzione del piano di ammortamento, gli importi rimborsabili. Alla stregua di quanto sopra, dandosi atto dell'avvenuto rimborso della commissione (60%), residua, per la commissione (40%), la somma di € 739,72 da retrocedere al ricorrente.

Quanto alle spese di istruttoria esse sono relative ad attività *up-front*. Esse vanno quindi rimborsate, alla stregua dei criteri richiamati, in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento per € 291,38.

Si riporta la tabella riepilogativa.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	25
rate residue		95

TAN	▶	4,72%
% da retrocedere		64,75%

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	
comm. rete distributiva (60%)	€ 1.713,60	€ 1.356,60	€ 1.109,58	€ 1.109,60	-€ 0,02
comm. rete distributiva (40%)	€ 1.142,40	€ 904,40	€ 739,72		€ 739,72
spese di istruttoria	€ 450,00	€ 356,25	€ 291,38		€ 291,38
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.031,09
rimb già effettuati, decurtati	€ 1.109,60
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	0

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 1.031,09 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.031,09, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS